

COMUNE DI MONGHIDORO

Provincia di Bologna

Regolamento ISE/ISEE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle seguenti prestazioni o ai servizi comunali agevolati così come previsto dall'art 1, comma 2, del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109:

- 1) Servizi Sociali:
 - a) ricoveri in casa di riposo, case protette, RSA.
 - b) assistenza domiciliare
 - c) vacanze anziani
 - d) pasto agli aventi diritto
 - e) contributi economici continuativi
 - f) contributi economici una tantum
 - g) telesoccorso
- 2) Servizi Scolastici:
 - a) refezione scolastica scuola dell'obbligo
 - b) scuola materna
 - c) trasporto scolastico scuola dell'obbligo
- 3) Servizio Tributi:
 - a) rifiuti solidi urbani

L'applicazione del regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite al Comune.

ART.2

INTEGRAZIONI

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART.3

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

In deroga al comma precedente:

- A) per i servizi di cui al punto 1 lettera a) art.1 il nucleo di riferimento è costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, e dai parenti ed affini di 1 grado ai sensi degli artt.433 e seguenti del Codice Civile, anche se non conviventi, fatto salvo quanto previsto al comma 4 art. 5 del Regolamento Comunale;

- B) per i servizi di cui al punto 1 lettere b), c), d), e), f), g) il nucleo familiare di riferimento è costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente.
- C) per i servizi di cui al punto 2 lettere a), b), c) il nucleo familiare di riferimento è costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, dai figli e da ogni altro componente.
- D) per i servizi di cui al punto 3 lettera a) il nucleo familiare di riferimento è costituito dal richiedente, dal coniuge o convivente che abbiano tutti superato il 65 anno di età.

L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità di seguito specificate, e applicando i fattori correttivi.

ART. 4

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare individuato all'art.3:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'Iva. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- i proventi derivanti da attività svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare. Per l'anno 1998 il rendimento medio ponderato è del 4,95% (Supplemento G.U. n 209 del 6.9.1999). Il relativo aggiornamento viene indicato dal Ministero del Tesoro e pubblicato periodicamente nella Gazzetta Ufficiale.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino alla concorrenza, per un ammontare massimo di lire 10.000.000 (diecimilioni). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

ART. 5

VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui sopra;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui sopra;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della domanda, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal

costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del d.lgs. n 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui sopra;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate per le partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie;

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

ART. 6

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Ai fini della valutazione patrimoniale del nucleo familiare devono essere considerate le componenti di seguito specificate :

- il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. *Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di lire 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.*
- il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo. *Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.*

I valori patrimoniali di cui sopra si rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito in 0,2.

ART. 7

FATTORI CORRETTIVI

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2.04
4	2.46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

ART. 8

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica ed il parametro di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del presente regolamento.

Per ogni singolo servizio o prestazione sociale agevolata la Giunta Comunale determinerà le soglie, minima e/o massima, entro le quali poter usufruire delle eventuali agevolazioni adottando rette personalizzate.

ART. 9

MODALITA' ATTUATIVE

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968 n 15 e del decreto del Presidente della Repubblica 20.10.1998 n 403, approvata con decreto Ministeriale 29.07.1999 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 209 del 6.9.1999.

Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31.12.1996 n 675.

E' facoltà del cittadino presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. In tale caso gli effetti di tale nuova dichiarazione decorrono dalla data del rilascio della certificazione di cui all'art. 11 e comunque dal 1 giorno del mese successivo.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al 1 comma.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

ART. 10

ATTESTAZIONE PROVVISORIA

L'attestazione provvisoria sarà rilasciata al richiedente contestualmente alla presentazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva. Tali attestazioni dovranno essere, a cura dell'Amministrazione Comunale, numerate progressivamente sull'apposito registro.

ART. 11

CERTIFICAZIONE

La certificazione della determinazione dell'ISE sarà rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla domanda e sarà valida per (12) dodici mesi dalla data dell'attestazione provvisoria di cui all'art.10. Qualora la composizione del nucleo familiare e la valutazione del patrimonio siano sostanzialmente differenti in relazione a vari servizi erogati dal Comune, il cittadino è tenuto a presentare dichiarazioni Isee differenziate e ha il diritto di ottenere per ciascuna di esse una certificazione con specifico indicatore.

Per provvedimenti complessi o qualora richieda più servizi o prestazioni sociali agevolate, il cittadino che intenda richiedere servizi o prestazioni sociali agevolate mediante l'utilizzo dell'Isee può chiedere che il Comune acquisisca d'ufficio gli elementi descrittivi del proprio indicatore.

ART. 12

COMPETENZE

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, in base alle linee guida e misure organizzative adottate dalla Giunta.

Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.

I controlli sulle dichiarazioni Isee possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici connessi.

ART. 13

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e la gestione delle informazioni e dei documenti inerenti alla dichiarazione Isee deve essere effettuata dalle competenti strutture del Comune di norma mediante collegamenti informativi e telematici.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni Isee deve avvenire nel pieno rispetto della legge 31.12.1996 n 675 e successive modificazioni, nonché del D.Lgs 11.05.1999 n 135.

La Giunta ed i responsabili di servizio, per quanto di propria competenza, adottano linee-guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche Isee contenenti dati personali.

Lo scambio di dati personali con soggetti esterni in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni Isee deve essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

Il Comune può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima.

ART. 14

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 15

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Art. 59, comma 51 della Legge 27 dicembre 1997 n 449;

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n 109

D.P.C.M. attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998 n 109

D.P.C.M. 21.07.1999 n 305

D.Lgs 3 maggio 2000 n 130;

Decreto Ministeriale *pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.02.2000 fissa la determinazione del rendimento medio ponderato annuo pari al 4,52% per l'anno 1999.*

ART. 16

RIFERIMENTI REGOLAMENTARI

I regolamenti comunali interessati al presente atto sono:

- Regolamento per la gestione degli Interventi in area socio-assistenziale (n 67 del 24.11.1997)
- Regolamento per il funzionamento del servizio di trasporto scolastico (n 67 del 14.09.1998)
- Regolamento relativo ai criteri di accesso al servizio di telesoccorso (n 76 del 27.11.1998)
- Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare (n 76 del 30.09.1996)
- Regolamento per le vacanze anziani (n 109 del 11.09.1991)
- Regolamento applicazione pasti anziani (n 19 del 18.03.1999)
- Regolamento applicazione tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (n 73 del 22.09.1995 e 16 del 18.03.1999)